



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N. 2025/7237 SIUS

2025/6275

Il Magistrato di Sorveglianza,

Visti gli atti relativi alla misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo del differimento *ex art. 47 ter c. 1 ter O.P.* in esecuzione nei confronti di [REDACTED], [REDACTED]

OSSERVA

Con ordinanza n. 2024/2357 del 11.6.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha concesso a [REDACTED] il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare *ex art. 47 ter c. 1 ter O.P.* per la durata di anni uno a decorrere dall'udienza (scadenza al 10.6.2025), in quanto donna incinta. Con domanda cautelare in data odierna la difesa, a fronte dell'approssimarsi del termine del differimento, ha richiesto disporsi la proroga del beneficio in favore della [REDACTED] quale madre di prole di età inferiore ad anni uno. La donna, infatti, ha nelle more dato alla luce al figlio [REDACTED] nato il 17.12.2024 in Bologna.

Ciò posto, il Magistrato di Sorveglianza evidenzia che l'istanza deve essere accolta ai sensi degli artt. 146 e 47 *ter c. 1 ter O.P.*, non incidendo nel giudizio qui in discussione la modifica dell'art. 146 c.p. operata con Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*" (cosiddetto *Decreto Sicurezza*).

La riforma, invero, ha inciso sulla norma di cui all'art. 146 c.p., modificando sensibilmente la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi.

Il differimento della pena, nella lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, è un istituto volto a coniugare le esigenze di tutela della salute e di dignità del detenuto o di soggetto che si trovi in situazioni di grave vulnerabilità, quale la madre ed il minore nella gestazione e nel puerperio ovvero la persona gravemente malata, con quelle di esecuzione penale e di tutela della collettività, secondo un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi costituzionali in gioco.

L'individuazione del punto di equilibrio è nel differimento obbligatorio *ex art. 146 c.p.* frutto di una scelta rigida ed operata a monte dal legislatore che accorda prevalenza alle esigenze poste alla base del differimento rispetto a quelle di esecuzione penale.

La norma, dunque, non lascia margini di discrezionalità al giudice, se non nella misura in cui egli è preposto alla verifica della positiva ricorrenza in fatto dei presupposti stabiliti dalla legge e può, al più, valutare se il caso sottoposto rientri nel *tipo* indicato dal legislatore; con margini, in concreto, abbastanza ristretti.

Sicché, una volta accertata la sussistenza della condizione assunta dalla legge quale causa di non sottoposizione ad esecuzione penale, l'esito del giudizio non può che essere quello di disporre il differimento della pena carceraria che dovrebbe essere eseguita, rinviandola sino al termine della condizione ostativa all'esecuzione.

La riforma ha espunto dall'art. 146 c.p. le ipotesi ivi in origine previste per la donna incinta (art. 146 n. 1 c.p.) e la madre di prole di età inferiore ad anni uno (art. 146 n. 2 c.p.), inserendole nella diversa disposizione di cui all'art. 147 c.p., dedicata al differimento facoltativo.

Nel differimento facoltativo *ex art. 147 c.p.* la ponderazione dei diritti e degli interessi antinomici è rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza che, oltre al ricorrere delle condizioni di legge, ai sensi del comma terzo dell'art. 147 c.p. deve altresì verificare l'assenza di pericolosità sociale del condannato.

Vi è, dunque, sotto questo profilo l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, nella parte in cui la norma da un lato afferma che questi *può disporre* il differimento e, dall'altro, attribuisce allo stesso un sindacato non circoscritto alla verifica della ricorrenza dei presupposti e dei casi ivi indicati, ma anche sulla *adeguatezza* del differimento rispetto al rischio che la persona reiteri condotte di reato. Laddove si accerti l'attuale pericolosità sociale della persona, il differimento non potrebbe, dunque per legge trovare applicazione, prevalendo l'interesse di difesa sociale rispetto a quello di tutela della sua vulnerabilità.

Sul punto, la riforma ha previsto al numero 3) al novero di situazioni disciplinate dall'art. 147 c.p. che

ricomprendono le condizioni della donna incinta e di madre di prole di età inferiore ad anni 1, prima disciplinate nell'art. 146 c.p., mantenendo al numero 3) *bis* l'ipotesi della madre di prole di età superiore ad un anno ed inferiore a tre. La novella, ha poi specificato che:

“Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore”

“Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”.

In entrambi i casi di differimento, obbligatorio o facoltativo, laddove la persona, nonostante la condizione di fragilità normativamente prevista in cui versa, esprima tutt'ora profili di attuale pericolosità sociale, *sub specie* del rischio di reiterazione di condotte illecite, sovviene l'istituto della detenzione domiciliare in luogo del differimento di cui all'art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P., quale misura intermedia che nell'alternativa rigida tra il mantenimento dell'esecuzione carceraria, capace di ledere o anche solo comprimere oltremisura il diritto alla salute e la dignità del condannato, e la totale liberazione dello stesso, che viceversa esporrebbe ad un rischio eccessivo le esigenze di sicurezza sociale della collettività (parimenti inquadrabili come interesse di caratura costituzionale), consente di operare una scelta esecutiva mediana capace di individuare un più gradato equilibrio tra i contrapposti interessi.

Da una rapida analisi, è evidente che la normativa d'urgenza di cui al D.l. 48/2025 incide in termini peggiorativi su istituti che, avendo riguardo alla sottoponibilità ad esecuzione nell'alternativa tra esecuzione-differimento, eventualmente nella forma attenuata della detenzione domiciliare, attengono al diritto penale sostanziale ed alla qualità delle limitazioni della libertà personale.

Invero, mentre nel sistema previgente, a fronte del ricorrere delle condizioni di legge, l'esito del procedimento era predeterminato a monte dal legislatore e, dunque, imponeva il differimento, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare, si da non consentire in radice che la donna incinta o la puerpera potesse accedere ad esecuzione inframuraria, l'attuale disciplina consegna la decisione al giudice e non esclude più l'opzione carceraria in queste situazioni, pur disciplinandole come eccezionali.

Ma, assiologicamente e concretamente, il rendere facoltativo ciò che prima era obbligatorio modifica sensibilmente i termini della questione, introducendo una inedita alternativa tra esecuzione esterna e carcerazione rispetto alle donne incinta o madri puerpere, impossibile nel sistema previgente.

In questo senso, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza 32/2020, gemmazione della giurisprudenza convenzionale *Del Rio Prada v. Spain* del 2017, una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme porta a ritenere applicabile anche in relazione a questi istituti il divieto di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 7 CEDU: le nuove norme, dunque, potranno trovare applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legge, mentre per i fatti pregressi continuerà a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 146 c.p. vigente al momento di commissione del fatto di reato.

Così ritenuto in punto di diritto, il differimento è nel caso di specie obbligatorio ai sensi dell'art. 146 n. 2) c.p. nella formulazione previgente alla recente riforma.

Sussiste, inoltre, *periculum in mora*, nella misura in cui la ristrettezza di tempi non consentirebbe la decisione dell'organo collegiale, esponendo [REDACTED] ed il figlio minore al rischio di subire carcerazione.

Visti gli artt. 684 c. 2 c.p.p., 47 *ter*, co. 1 *ter* e co. 1 *quarter*, L. n. 354/75 e 146 c.p.;

DISPONE LA PROROGA

Del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare già concesso a [REDACTED] con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna n. 2024/2357 del 11.6.2024, in relazione alla pena di cui al SIEP 2024/714 emesso dalla Procura di Bologna, sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

CONFERMA

le prescrizioni in essere e le autorizzazioni concesse.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza per quanto di competenza.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

BOLOGNA, 3.6.2025

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

DOTT. ROMANO EZIO

Depositato il

03.06.25

MARCO SENNI
(cancelliere 2F4)

